

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Alessandro Luigi Ubiali, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio del Ticino (nomina n. 117) ..... 64

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giampiero Sammuri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (nomina n. 118) ..... 64

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Domenico Pappaterra, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (nomina n. 119) ..... 64

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 65

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 69

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana. C. 4510, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 66

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2017.*

**Audizione del dottor Alessandro Luigi Ubiali, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio del Ticino (nomina n. 117).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2017.*

**Audizione del dottor Giampiero Sammuri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presi-**

**dente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (nomina n. 118).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2017.*

**Audizione del dottor Domenico Pappaterra, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (nomina n. 119).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 28 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 13.**

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.**

**Nuovo testo C. 3792.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge di legge in titolo, nel nuovo testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, illustra l'articolato del provvedimento in oggetto segnalando che l'articolo 1, comma 1, definisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà – di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c-bis*), del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) – l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente domestico e delle microimprese per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Come specificato nel comma 2 del medesimo articolo, in relazione alle tipologie di utenza sopra indicate, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni; analogo termine di prescrizione si applica anche con riguardo all'obbligo di assolvimento delle accise.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, nei contratti di fornitura di energia elettrica,

di gas e del servizio idrico, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento, in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora, a seguito dell'inoltro di un reclamo, l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.

Come stabilito dal comma 6 del medesimo articolo (gli originali commi 4 e 5, nonché il successivo comma 7 sono stati soppressi in sede referente dalla X Commissione) è diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 3, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

L'articolo 1, comma *6-bis*, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2, 3 e 6 non si applichino quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

Il comma 8 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

Come stabilito dal comma *8-bis*, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire misure volte ad incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.

Il comma *8-ter* prevede che, entro il 10 gennaio 2020, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII – istituito dall'articolo *1-bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129) consenta ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.

Ai sensi del comma *8-quater*, infine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve os-

servare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della legge, per il settore del gas al 1° gennaio 2019, e per il settore idrico al 1° gennaio 2020.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare che il provvedimento, anche considerato il suo condivisibile obiettivo, gode del consenso unanime dei componenti della Commissione di merito, valutato altresì il possibile andamento dei lavori parlamentari in caso di eventuale opposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul decreto-legge in materia finanziaria, propone di anticipare la votazione della proposta di parere alla seduta odierna.

La Commissione consente.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, nel concordare con la proposta del presidente, considerando positivamente la tutela dell'utente perseguita dal provvedimento e non rilevando profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Federica DAGA (M5S), concordando con la valutazione positiva del provvedimento, esprime perplessità sul termine massimo dei due anni fissato dall'articolo 1 per l'emissione di conguagli nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, pena la configurazione di pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà del codice del consumo.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, in considerazione delle perplessità avanzate dalla collega Daga, propone di integrare la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiedere alla Commis-

sione di merito di valutare l'adeguatezza del citato termine dei due anni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

**Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana.**

**C. 4510, approvata dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, limitandosi ad una sintetica illustrazione del provvedimento, che si compone di 5 articoli, evidenzia che l'articolo 1 prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri dei compiti di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Il conferimento di tali funzioni ha la duplice finalità di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), la cui riforma è oggetto del progetto di legge.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e ne definisce le competenze, a tal fine sostituendo l'attuale disciplina in materia di indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, contenuta nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, che invece assegna un ruolo primario al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, da svolgere d'intesa o sulla base di accordi di programma con i Ministeri interessati (affari esteri, difesa, infrastrutture e tra-

sporti, ambiente). Con le nuove norme, al Presidente del Consiglio dei ministri è demandata l'individuazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del comitato. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai diversi Ministeri interessati, in numero di dieci, tra cui anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'ASI. Quanto alle spese di funzionamento del Comitato stesso, esse sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al Comitato vengono attribuiti compiti di indirizzo generale del settore, a supporto delle citate funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale. Al Comitato spetta, inoltre, di definire il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli indirizzi individuati, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, anche al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali. Segnala, in particolare, che il Comitato è chiamato, tra l'altro, a promuovere i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento, oltre che ai trasporti e alle telecomunicazioni, ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività

umana. Al Comitato spettano inoltre compiti di valutazione e di resocontazione delle politiche perseguite, anche attraverso la predisposizione di una relazione annuale alle Camere.

L'articolo 3, in conseguenza dell'istituzione del citato Comitato interministeriale, modifica in più punti la disciplina vigente relativa alle funzioni e alle competenze dell'Agenzia Spaziale Italiana. Viene, tra l'altro, specificato che: i compiti dell'Agenzia sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal citato Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio; che le funzioni di vigilanza e controllo sull'ASI sono esercitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale; che l'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato, il documento strategico di politica spaziale nazionale, nonché il documento di visione strategica per lo spazio.

L'articolo 3 modifica inoltre le disposizioni relative alle competenze del presidente dell'ASI al fine di introdurvi la previsione che esso partecipa al Comitato interministeriale ed il richiamo al requisito dell'onorabilità tra le modalità di scelta del presidente stesso. Si modificano, inoltre, la composizione del consiglio di amministrazione dell'ASI, nonché il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico e le relative modalità di nomina.

L'articolo 4 demanda al consiglio di amministrazione dell'ASI di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'agenzia. Infine, l'articolo 5 dispone infine misure transitorie e di coordinamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare la rilevanza che l'applicazione degli strumenti satellitari e delle tecnologie spaziali e aerospaziali, nonché il trasferimento delle conoscenze della ricerca rivestono per le politiche di controllo e gestione del territorio, per ragioni connesse

al prevedibile andamento dei lavori parlamentari propone che la Commissione proceda a deliberare nella presente seduta sulla eventuale proposta di parere.

La Commissione consente.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, nel concordare con il presidente, evidenziando l'opportunità di attribuire alla Pre-

sidenza del Consiglio la funzione di alta direzione della politica spaziale e di coordinamento dei diversi settori interessati, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 13.15.**

ALLEGATO

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (Nuovo testo C. 3792).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3792 recante Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'adeguatezza del termine di due anni fissato dall'articolo 1 in riferimento ai conguagli nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.